

**AIPO**

Agenzia Interregionale per il fiume Po

## ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 21 giugno 2012

Deliberazione n.16

**OGGETTO:** Art. 24 del D.L. 201/2011, convertito con Legge 214/2011 – c.d. Decreto Salva Italia. Indirizzi in tema di recesso unilaterale del personale avente i requisiti previsti per conseguire il diritto a pensione.

*Assessori delle Regioni:*

*Piemonte: Roberto RAVELLO*

*Lombardia: Daniele BELOTTI*

*Emilia Romagna: Alfredo PERI*

*Veneto: Maurizio CONTE*

Su proposta del Direttore Dott. Ing. Luigi Fortunato

STRUTTURA COMPETENTE: Direzione

*Il Direttore*

*Dott. Ing. Luigi Fortunato*

L'atto si compone di n. 4 pagine, di cui n. 0 pagine di allegati, parte integrante

VISTO il D.Lgs. 112/1998;

VISTO l'Accordo Costitutivo di AIPO in data 02.08.2001;

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 8 del 23 aprile 2009 *"Applicazione dei commi 7 e 11 dell'art. 72 del D.L. 112 del 25.6.2008, convertito nella legge 133/2008. Indirizzi relativi al personale prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo"*, con la quale il Comitato di Indirizzo, prendendo atto delle modifiche alla normativa di riferimento introdotte dall'art. 6, comma 3, della Legge 4 marzo 2009, n. 15, ha regolamentato i casi previsti dalla normativa precedentemente citata;
- la delibera n. 26 del 24 settembre 2009, che ha modificato la delibera n. 8 del 23 aprile 2009, date le innovazioni normative introdotte con il Decreto Legge n. 78 del 1 luglio 2009, convertito con Legge n. 102 del 3 agosto 2009;
- la deliberazione n. 2 del 27 gennaio 2011 che ha modificato la delibera n. 26 del 24 settembre 2009, sulla base di quanto disposto dall'art. 9, comma 31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, sempre in tema di indirizzi relativi al personale prossimo al pensionamento per ragioni anagrafiche o di servizio;

TENUTO CONTO che con l'art. 24 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stata introdotta una nuova disciplina in materia di trattamenti pensionistici che modifica profondamente il sistema previdenziale italiano e più in particolare quello che riguarda direttamente il personale iscritto all'ex INPDAP, stabilendo, fra gli altri contenuti, il superamento della normativa previdenziale riferita alle c.d. "quote", nonché il riferimento alla "massima anzianità contributiva di 40 anni di servizio utile", e restringendo il diritto a pensione a sole due fattispecie, denominate "pensione di vecchiaia", raggiungibile con determinato requisito anagrafico, ed una "pensione anticipata", raggiungibile con il soddisfacimento di un requisito minimo di anzianità contributiva, differenziata per genere;

CONSIDERATO che l'impatto di tali innovazioni legislative hanno profondamente inciso e modificato il quadro generale di riferimento prodromico alle delibere citate;

RICORDATO che il legislatore, pur nel nuovo quadro di riferimento, conferma, al comma 20 del citato art. 24, la validità *"delle disposizioni di cui all'art. 72 del D.L. 26.5.2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012"*, in tema di recesso unilaterale, pur tenendo conto delle novità introdotte nell'ordinamento previdenziale;

DATO ATTO che per il personale che ha maturato i requisiti per il pensionamento (entro il 31 dicembre 2011) secondo le regole previgenti non è interessato alle modifiche ai requisiti minimi per il diritto a pensione introdotti con decorrenza 1° gennaio 2012, e che pertanto, sempre per questo personale, restano validi gli indirizzi già previsti con la delibera n. 2 del 27 gennaio 2011 già citata;

CONSIDERATO infine che:

- l'art. 1, comma 16, del D. 138/2011 ha esteso agli anni 2012-2013-2014, la possibilità da parte dei datori di lavoro pubblici di *"risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale,*



*anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici”;*

- l’istituto del trattenimento in servizio, di cui all’art. 16 del d.lgs. 503/1992, già più volte oggetto di intervento legislativo nell’ultimo quinquennio, è stato nuovamente modificato con l’art. 1, comma 17, del medesimo D.L., che ha reso ancora più esplicita la discrezionalità, da parte del datore di lavoro, nella concessione del trattenimento al dipendente richiedente;

RITENUTO urgente e necessario procedere ad adeguare gli indirizzi applicativi della normativa riferentesi all’oggetto, alla luce delle modifiche introdotte dal legislatore ed in vista dell’aggiornamento dello strumento di programmazione relativo al piano occupazionale dell’Agenzia;

CONSIDERATO che alcune delle modifiche introdotte dal legislatore condizionano la possibilità di “trattenere” il personale in caso di raggiungimento dei requisiti per la maturazione del diritto a pensione, in caso di rinuncia o in caso di forte limitazione per l’Agenzia all’effettuazione - in quell’anno - di nuove assunzioni di personale, fermo restando la possibilità assunzionale prevista dal legislatore;

ATTESO che per l’Agenzia, è sempre vincolante contare sulla possibilità programmatica di effettuare nuove assunzioni, anche al fine di favorire il ricambio generazionale delle risorse umane ed in coerenza con la filosofia organizzativa che ha caratterizzato l’Ente a partire dalla modifica del modello organizzativo, iniziato con la delibera n. 2 del 19 febbraio 2009, nonché per favorire un più rapido raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa relativa ai costi fissi del personale;

RICORDATO il punto 6 del dispositivo della delibera n. 2/2011, con il quale il Comitato di indirizzo si è riservata la facoltà di modificare e/o integrare i contenuti della delibera stessa alla luce di “*ulteriori modifiche legislative inerenti la materia trattata*”;

VISTE le circolari n. 2/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e n. 37/2012 da parte dell’INPS - gestione ex INPDAP - , inerenti la materia previdenziale così come delineata dai ricordati interventi legislativi;

Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo dell’AIPO, all’unanimità dei componenti,

#### DELIBERA

1. Gli indirizzi applicativi in tema di trattenimento in servizio previsti dalla delibera 2 del 27 gennaio 2011, restano in vigore per il solo personale che ha maturato il diritto a pensione entro il 31.12.2011;
2. Per il restante personale gli indirizzi relativi all’istituto del trattenimento in servizio, delineati dall’art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008, convertito con legge 133/2008, e successive modificazioni e integrazioni, sono i seguenti:
  - a) l’Agenzia provvederà d’ufficio ad applicare la normativa di cui all’art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008, convertito nella Legge n. 133 del 6.8.2008, nei confronti del personale che raggiungerà il requisito di età anagrafica previsto per la pensione di vecchiaia (attualmente il




compimento dei 66 anni di età per l'anno 2012, 66 anni e tre mesi per l'anno 2013), fermo restando il raggiungimento del requisito minimo di anzianità contributiva (attualmente 20 anni);

- b) l'Agenzia provvederà ad applicare la normativa di cui all'art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008, convertito nella Legge n. 133 del 6.8.2008, nei confronti del personale che raggiungerà i requisiti della "pensione anticipata", secondo il seguente schema riassuntivo:

Anno	ANZIANITA' CONTRIBUTIVA	
	Uomini	Donne
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
2013	42 anni e 5 mesi	41 anni e 5 mesi
2014	42 anni e 6 mesi	41 anni e 6 mesi

- c) l'attivazione della procedura di recesso unilaterale deve essere avviata nei confronti di tutto il personale che nel tempo raggiunge una anzianità contributiva, come indicato al punto a) e b), con almeno 8 mesi di anticipo sulla data di decorrenza della pensione;
- d) l'Agenzia si riserva di soprassedere al recesso unilaterale esclusivamente nel caso in cui al dipendente, nella situazione di cui al sub. b), ed avente meno di 62 anni, possa incorrere nella penalizzazione di cui all'art. 24, comma 10, del già ricordato D.L. 201/2011, convertito con legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 6, comma 2 quater, del D.L. 216/2011, convertito con legge n. 14/2012;
- e) gli incarichi dirigenziali da affidarsi in futuro dovranno uniformarsi agli indirizzi stabiliti precedentemente nella definizione delle rispettive scadenze;
3. di confermare - per quanto non modificato dalla presente delibera - i contenuti delle delibere n. 26 del 24 settembre 2010 e n. 2 del 27 gennaio 2011;
4. di dare mandato al Direttore di relazionare, almeno semestralmente, al Comitato di Indirizzo circa la puntuale applicazione del presente atto di indirizzo, anche in relazione alle fasi attuative del nuovo assetto organizzativo dell'Agenzia, deliberato in data 19 febbraio 2009;
5. di inviare copia del presente atto alle rappresentanze sindacali aziendali del personale di comparto e dirigenziale;
6. di riservarsi di modificare e/o integrare il presente atto di indirizzo in merito ad eventuali ulteriori modifiche legislative inerenti la materia trattata.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.



**IL PRESIDENTE**  
 Roberto Ravello

Il Segretario verbalizzante

Paola Montali  
